

Nota informativa sul procedimento incentivi per imprese artigiane di piccolissime dimensioni

La presente nota informativa assolve all'obbligo di comunicazione previsto:

- dall'articolo 13, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
- dall'articolo 11, comma 3, del DPRReg. 25 gennaio 2012, n. 33/Pres (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano) e successive modifiche e integrazioni.

Oggetto del procedimento


Concessione di incentivi per le imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui:

- alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), articolo 60 bis;
- al DPRReg. 25 gennaio 2012, n. 33/Pres (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di incentivi e finanziamenti a favore del settore artigiano), titolo II, capo VIII BIS e successive modifiche e integrazioni, (agli articoli del Testo unico si intendono effettuati i rinvii che seguono, se non altrimenti specificato).

Ufficio competente in cui si può prendere visione degli atti o trarne copia (diritto di accesso)

CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.R.L. via Valdirivo n. 42, 34122 TRIESTE (in seguito CATA).

Responsabile del procedimento e dell'istruttoria:

Responsabile procedimento	del	ALESSANDRO QUAGLIO		
		AMBRA CROCE		
		FEDERICA HAUSER	 040 636565	
		SILVIA ELLERO	FAX 040 774685	
		VERONICA FERLICH		PEC: cataartigianatofvg@legalmail.it
Responsabile dell'istruttoria				

Tipo di procedimento e termine per la sua conclusione


I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, distinto su base provinciale, nei limiti delle disponibilità assegnate per ciascuna provincia e tipologia di intervento (art. 13, c. 1 bis).

Il termine per la concessione ed erogazione dell'incentivo è di **90 giorni** dalla data di ricevimento della domanda/rendicontazione delle spese da parte dell'Ufficio competente (art. 13, c. 2).

I termini per l'adozione dei provvedimenti di concessione e l'erogazione dell'incentivo sono sospesi in pendenza dei termini assegnati (art. 20):

- per l'integrazione dell'istruttoria della domanda di contributo o della rendicontazione;
- per l'acquisizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 13, c. 8.

Il termine per l'adozione dei provvedimenti di concessione è interrotto nel caso di preavviso di provvedimento negativo (art. 12, c. 7); all'istante è assegnato il termine di **10 giorni**, dal ricevimento della comunicazione per presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

 L'Ufficio competente procede all'istruttoria delle domande di contributo fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Le **domande non finanziate entro il 31 dicembre** dell'anno di presentazione della domanda:

- per insufficiente disponibilità finanziaria, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data tempestiva comunicazione all'impresa;
- per esigenze istruttorie, sono finanziate con i fondi stanziati nel bilancio successivo (art. 13, c. 3, 4 e 5).

Termini per la presentazione della domanda e rendicontazione e spese ammissibili a contributo

I termini per l'inoltro delle domande di contributo tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) sono fissati con decreto del direttore centrale competente. La domanda presentata al di fuori di tale arco temporale è inammissibile e archiviata d'ufficio (art. 9, c. 1).

Per le iniziative di cui all'articolo 55 bis, comma 1, lettera a) sono ammissibili le spese relative al premio e alle spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fidejussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate nell'interesse dell'impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), riferite all'esercizio finanziario antecedente all'anno di presentazione della domanda di contributo.

Per le iniziative di cui all'articolo 55 bis, comma 1, lettera b) sono ammissibili le spese relative agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia per la concessione del finanziamento bancario riferite all'esercizio finanziario antecedente all'anno di presentazione della domanda di contributo.

Per le iniziative di cui all'articolo 55 bis, comma 1, lettera c) sono ammissibili le spese relative alle consulenze effettuate da professionisti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139 (Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34) o iscritti al Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) relative alla redazione di un piano finanziario aziendale comprendente, tra l'altro, l'analisi dei flussi di cassa e sostenute nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo.

Nell'anno solare le imprese possono presentare al CATA una sola domanda/rendicontazione.

☞ La semplice presentazione della domanda non dà diritto all'ottenimento degli incentivi, pure in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti (art. 33, c. 3 legge regionale 7/2000).

Termini per integrazioni

Ove la domanda/rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, ne viene data comunicazione all'interessato con l'assegnazione di un termine non superiore a **30 giorni** per la regolarizzazione; è consentita la proroga del termine, per una sola volta e per un massimo di **10 giorni**, a condizione che la richiesta sia motivata e presentata prima della scadenza del termine di cui sopra. Ove la domanda/rendicontazione permanga irregolare o incompleta vengono assegnati ulteriori **15 giorni**, trascorsi inutilmente i quali l'Ufficio procede sulla base della documentazione agli atti.

Le eventuali variazioni intervenute tra la presentazione della domanda/rendicontazione del soggetto beneficiario (es. trasformazione d'impresa) vanno comunicate tempestivamente all'Ufficio competente; si rinvia all'articolo 23.

OBBLIGHI DEI BENEFICIARI (cfr. art. 21)

Mantenimento dei requisiti soggettivi L'impresa beneficiaria e, nel caso di consorzi, le singole imprese consorziate, devono mantenere i seguenti requisiti soggettivi fino alla liquidazione del contributo (art. 2, c. 8):

- l'iscrizione in uno dei quattro Albi provinciali delle imprese artigiane istituiti nella regione FVG;
- non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali;
- non essere destinataria di sanzioni interdittive (art. 9, c.2 D.Lgs. 231/2001).

Cumulo degli incentivi Gli incentivi possono essere cumulabili con gli interventi attivati dai Confidi in base ai commi 34 e 35 dell'articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (art. 8, c. 1 bis) alle condizioni indicate alle lettere a) e b) del comma medesimo.

Divieto generale di contribuzione Non è ammissibile la concessione di incentivi a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora tali rapporti giuridici assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi (art. 13, c. 9).

Sicurezza sul lavoro In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione di contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'impresa ed attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Ulteriori obblighi I beneficiari degli incentivi devono inoltre rispettare i seguenti obblighi (art. 21):

- consentire ed agevolare ispezioni e controlli;
- rispettare le tempistiche, fatte salve le proroghe autorizzate;
- prima della concessione del contributo, rilasciare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al «de minimis» entro **quindici giorni** dalla richiesta dell'Ufficio competente (art. 13, c. 8 – cfr. paragrafo successivo);
- comunicare eventuali variazioni intervenute relative all'impresa, quali, in particolare, la sede legale, l'unità operativa, la ragione sociale.

Limiti di spesa e contributo (art. 55 quinquies) Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

1) incentivi per le spese sostenute per l'ottenimento di garanzie in relazione a operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale:

- importo minimo pari a 500,00 euro;
- importo massimo pari a 5.000,00 euro.

2) incentivi per le spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all'effettuazione di operazioni bancarie destinate al finanziamento dell'attività aziendale:

- importo minimo pari a 500,00 euro;
- importo massimo pari a 10.000,00 euro.

3) incentivi per le spese sostenute per l'acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria aziendale:

- importo minimo pari a 500,00 euro;
- importo massimo pari a 3.000,00 euro.
- Il contributo è pari al **50%** della spesa ammissibile.
- maggiorazione del contributo per l'attribuzione del rating di legalità: **5%**.

Archiviazione della domanda di contributo e della rendicontazione della spesa

La domanda/rendicontazione è archiviata d'ufficio nei seguenti casi (art. 12, c. 6):

- a) la domanda per accedere agli incentivi è presentata al di fuori dei termini previsti all'articolo 9, c. 1;
- b) la domanda per accedere agli incentivi non è redatta o presentata secondo i criteri e le modalità previsti nel relativo modello, approvato ai sensi dell'articolo 11, c. 1 e l'irregolarità non è sanabile;
- c) il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della domanda decorre inutilmente;
- d) la documentazione pervenuta risulta irregolare o incompleta e non sia possibile procedere all'istruttoria della domanda di contributo sulla base della documentazione agli atti;
- e) il termine di quindici giorni di cui all'articolo 13, comma 8, per inoltrare la dichiarazione sul «de minimis» decorre inutilmente;
- f) per insufficiente disponibilità finanziaria, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4;
- g) per rinuncia intervenuta prima dell'adozione del provvedimento di concessione.

Adempimenti relativi al regolamento (CE) 1407/2013 – aiuti “de minimis” Ai fini del riscontro del rispetto della regola «de minimis» il legale rappresentante **dell'impresa unica** dichiara, in sede di presentazione della domanda di contributo (dichiarazione semplice) e prima della concessione del contributo

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà), il mancato superamento ovvero il superamento del limite complessivo di 200.000,00 euro (100.000,00 euro se l'impresa è attiva nel settore del trasporto su strada). La dichiarazione sostitutiva è redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito internet della Regione FVG all'indirizzo www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al settore artigianato e su quello del CATA.

☞ Per l'effettuazione di tale calcolo in sede di presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà vanno presi in considerazione:

➤ gli aiuti «de minimis» ricevuti nei due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso. La dichiarazione deve riguardare l'«impresa unica» come definita dall'art. 2, par. 2 del Regolamento (CE) n. 1407/2013. È impresa unica l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica;

➤ l'ammontare dell'incentivo oggetto della domanda di contributo, così come quantificato preventivamente dal CATA è comunicato all'impresa prima della concessione.

Ispezioni e controlli Il CATA è autorizzato:

- ad effettuare presso i soggetti beneficiari ispezioni e controlli, anche a campione, in relazione agli incentivi concessi allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti all'articolo 21 e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte, ivi comprese quelle sostitutive di atto di notorietà rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 (art. 25);
- a richiedere ai soggetti beneficiari, in qualunque momento, l'esibizione dei documenti originali relativi all'erogazione degli incentivi (art. 17, c. 1, lett. b).

☞ MAGGIORI INFORMAZIONI SONO REPERIBILI SUL SITO INTERNET DELLA REGIONE FVG ALL' INDIRIZZO WWW.REGIONE.FVG.IT > ECONOMIA E IMPRESE > ARTIGIANATO E SU QUELLO DEL CATA.